

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 697

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PISA e MELE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GIUGNO 2006

Disposizioni per l’inquadramento dei lavoratori del Genio
campale nei ruoli civili del Ministero della difesa

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è finalizzato a risolvere la situazione dei lavoratori precari del Genio campale il cui rapporto di lavoro era regolato dall'anacronistico regolamento sui lavori del Genio militare, di cui al regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, oggi abrogato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, e successivamente dalla legge 17 agosto 1999, n. 301.

La fase attuale vede la necessità di riorganizzazione del Ministero della difesa. Le ristrutturazioni in atto non potranno non tener conto del fatto che il Ministero ha impiegato ed impiega, per l'effettuazione delle varie lavorazioni, oltre agli operai appartenenti ai ruoli della Difesa, anche operai civili.

Pur tenendo conto della grave situazione economica, la regolarizzazione di un numero così esiguo di lavoratori, come è quello utilizzato dal Genio campale, non costituirebbe un aggravio insostenibile per la finanza pubblica, mentre costituirebbe un miglioramento sostanziale delle condizioni di vita di questi lavoratori.

La situazione di precarietà in cui tali lavoratori si trovano è del tutto inaccettabile, non garantisce certezze né ai lavoratori né al Ministero della difesa e solo un intervento legislativo può risolvere la situazione.

Nel merito il provvedimento in esame prevede, all'articolo 1, i requisiti e le modalità per l'inquadramento di tali lavoratori. In particolare, il Ministero della difesa è autorizzato ad assumere, anche in deroga alla normativa vigente e in soprannumero, i centoventicinque lavoratori attualmente in servizio, con contratto a termine, alle dipendenze dell'ottavo e del sedicesimo Reparto genio

campale dell'Aeronautica militare che, alla data del 31 dicembre 2005, avevano prestato la propria attività lavorativa per un periodo complessivamente non inferiore a 95 settimane nel triennio precedente la predetta data e che successivamente, entro il 30 agosto 2006, hanno avuto rapporti di lavoro anche occasionali con i medesimi Reparti.

L'assunzione in servizio dei suddetti centoventicinque lavoratori viene effettuata con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, sulla base di apposita domanda presentata da parte degli interessati, previa individuazione della corrispondenza tra i compiti e il connesso livello retributivo risultanti dall'ultimo contratto di lavoro dell'interessato ed i profili professionali, le aree di inquadramento e i livelli retributivi previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri, da effettuare con decreto del Ministro della difesa, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative.

Con l'articolo 2 si autorizza il Ministro della difesa ad apportare, con propri provvedimenti, le variazioni negli organici degli enti di destinazione del personale assunto secondo le suddette modalità.

Infine, con l'articolo 3, si stabilisce che ai maggiori oneri derivanti dall'assunzione dei lavoratori del Genio campale, valutati in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante quota parte degli stanziamenti di parte corrente assegnati al ministero della Difesa nel triennio 2006-2009.

Per tutti i motivi esposti, i promotori auspicano un esame e un'approvazione in tempi rapidi di questo disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Requisiti e modalità per l'inquadramento)

1. Il Ministero della difesa è autorizzato ad assumere, anche in deroga alla normativa vigente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in soprannumero, secondo i criteri e le modalità indicati nel comma 2 e nel limite massimo di 125 unità, i lavoratori già in servizio, con contratto a termine, alle dipendenze dell'ottavo e del sedicesimo Reparto genio campale dell'Aeronautica militare per l'espletamento di attività previste nel primo, secondo, terzo e quarto livello del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'edilizia, che, alla data del 31 dicembre 2005, avevano prestato la propria attività lavorativa per un periodo complessivamente non inferiore a 95 settimane nel triennio precedente la predetta data e che successivamente, entro il 30 agosto 2006, hanno avuto rapporti di lavoro anche occasionali con i medesimi Reparti.

2. L'assunzione in servizio dei dipendenti di cui al comma 1 è effettuata con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, sulla base di apposita domanda presentata da parte degli interessati entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa individuazione della corrispondenza tra i compiti e il connesso livello retributivo risultanti dall'ultimo contratto di lavoro dell'interessato ed i profili professionali, le aree di inquadramento e i livelli retributivi previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri, da effettuare con decreto del Ministro della difesa, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative.

Art. 2.

(Variazioni organiche)

1. Il Ministro della difesa, è autorizzato ad apportare, con propri provvedimenti ordinativi, le conseguenti variazioni negli organici degli enti di destinazione del personale di cui all'articolo 1.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.